

Caso n. 1

Il 29 giugno 2026 la sig.ra X, cittadina colombiana, giunge a Trieste e qui manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale. Il 2 luglio 2026 la presidenza della Commissione territoriale di Trieste adotta un decreto con cui stabilisce che la domanda verrà esaminata in applicazione della procedura accelerata di frontiera (PAF).

La decisione viene motivata in quanto la Colombia è un Paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, secondo i dati medi annuali di Eurostat, risulta pari o inferiore al 20%.

Contestualmente il Prefetto di Trieste emette un provvedimento con cui autorizza la sig.ra X a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza “Casa Malala”, nel comune di Trieste, specificando che la richiedente è tenuta a segnalare giornalmente la propria presenza sottoscrivendo il registro firme presso il centro e che, nel corso della procedura, la stessa non è autorizzata a fare ingresso in Italia.

Come è possibile contestare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera e l'autorizzazione a risiedere solo nel centro di accoglienza?



Il Prefetto di Trieste

Trieste, data del protocollo

VISTI l'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1348 e l'articolo 9 della direttiva (UE) n. 2024/1346, come recepito dagli articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo n. 142 del 2015;

CONSIDERATO che il/la cittadino/a straniero/_____, nato/a il _____, di cittadinanza _____ (CUI _____), è giunto/a in data _____ a Trieste, individuata quale zona di frontiera/transito ai sensi del DM 5/8/2019, e ivi ha fatto domanda di protezione internazionale, registrata in data _____ dalla Questura di Trieste;

VISTA la determina n. _____ del 02/07/2026 con la quale il Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste ha disposto, sulla base delle motivazioni ivi indicate, che l'esame della domanda avvenga con le modalità previste per la procedura accelerata di frontiera ai sensi degli articoli 43, 45 e 54 del regolamento n. 2024/1348;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 2024/1348 e dell'articolo 5-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, il richiedente deve essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico per il tempo necessario all'esame della domanda;

CONSIDERATO che nel corso dell'espletamento della procedura ai sensi degli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 2024/1348, il richiedente non è autorizzato a fare ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del predetto regolamento;

DISPONE

1. Il sig./La sig.ra _____ in premessa generalizzato/a è autorizzato, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, a risiedere soltanto nel centro di accoglienza denominato "Casa Malala", sito in Località Ferneti nr. 16 (TS) per un periodo massimo di 12 settimane decorrenti dalla registrazione della propria domanda di protezione internazionale.

2. Le misure materiali di accoglienza sono erogate subordinatamente alla sua effettiva residenza in tale luogo, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

3. Il sopra menzionato richiedente è, inoltre, tenuto, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, a osservare le seguenti prescrizioni per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento di autorizzazione a risiedere in luogo specifico:

- a) segnalare giornalmente la propria presenza a questa Prefettura - UTG;
- b) effettuare la segnalazione mediante la sottoscrizione del registro firme attestante la presenza presso il centro, come previsto della schema di capitolato in vigore.



Il Prefetto di Trieste

4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 3 può essere valutata ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti, ivi comprese le eventuali misure limitative della libertà personale previste dalla legge.

5. Il presente provvedimento è trasmesso via PEC:

- alla competente Questura (dipps187.00p0@pecps.poliziadistato.it)
- alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- all'ente gestore del centro di accoglienza "Nova Facility SRL" per l'immediata comunicazione al menzionato richiedente.

6. Il richiedente ha facoltà di proporre reclamo avverso il presente provvedimento entro sette giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-quinquies del decreto legislativo n. 142 del 2015.

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE AREA IV



Prefettura Trieste - AREA IV - Prot. Uscita N

caso n. 1

- ★ domanda asilo
- ★ procedura accelerata di frontiera (PAF)
- ★ autorizzazione a risiedere solo nel centro di accoglienza

conseguenze adozione PAF

procedura di esame
della domanda di asilo



riduzione garanzie

decisione in tempi ristretti (CT: 4 settimane)
ricorso in 5 giorni dalla notifica del rigetto
no effetto automaticamente sospensivo

autorizzazione a risiedere
solo in un luogo specifico



in caso di violazione

ritiro implicito della domanda di asilo
perdita misure di accoglienza (vincolate a residenza)
irregolarità e rischio espulsione/trattenimento

Contestazioni

Paese con tasso di riconoscimento

≤ 20%

onere probatorio in capo alla Commissione territoriale:

- esistenza dei presupposti della PAF
- insussistenza cause di esclusione
- dati Eurostat su tasso accoglimento
- esclusione da categorie per cui percentuale di accoglimento non rappresentativa

(Trib. Bologna, 10.7.2026)

libertà di circolazione

obbligo:

mera necessità di segnalare la propria presenza nel luogo attraverso la sottoscrizione del registro presenze

libertà di circolazione dello straniero non limitata

libertà di accesso dall'esterno al centro di accoglienza

(Trib. Bologna, 10.7.2026, Prefettura Bologna 8.7.2026)

diritto all'informazione

diritto a informazione in una lingua compresa o che ragionevolmente si suppone comprensibile

- sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili

- sull'obbligo di collaborazione ai fini identificativi e sulle relative conseguenze

- sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito

diritto alla traduzione, qualora necessaria

tutela cautelare (art. 700, c.p.c.)

ammissibile, in assenza di strumenti cautelari tipici idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto, strumento residuale volto a garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora;

non solo ammissibile, ma necessaria, in quanto unico strumento idoneo a prevenire un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti fondamentali della persona

(Trib. Palermo, 29.6.2026)

Caso n. 2

Il 20 luglio 2026 il sig. Y, cittadino bengalese, giunge a Lampedusa (AG), e qui manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale.

Nel corso degli accertamenti, lo stesso riferisce di essere partito dal Paese di origine quasi due anni fa e di avere vissuto in Libia. Qui era giunto dopo avere pagato un trafficante ed essersi indebitato, con la promessa di ottenere un lavoro ben retribuito. Atterrato a Bengasi, il sig. Y veniva condotto presso un luogo chiuso, dal quale non poteva allontanarsi, dove viveva insieme ad altri migranti. Dopo alcune settimane di lavoro presso un cantiere, senza ricevere alcun salario, lo stesso richiedeva il pagamento della propria attività, ma in risposta veniva consegnato ad alcuni uomini armati, che lo sequestravano a scopo di estorsione. I sequestratori informavano i familiari del sig. Y attraverso videochiamate, durante le quali l'uomo veniva sottoposto a tortura e gravi maltrattamenti.

Solo grazie al pagamento del riscatto, a seguito di nuovi prestiti contratti dai familiari, il sig. Y veniva condotto presso la costa e, qui, imbarcato a bordo di un natante che lo conduceva in Italia.

Come è possibile intervenire a sostegno del sig. Y, individuandolo come vittima di tratta di esseri umani?

controllo preliminare delle vulnerabilità

individuare se un cittadino di paese terzo
possa essere un apolide vulnerabile
o una vittima di tortura
o di altri trattamenti inumani o degradanti
o avere esigenze particolari



SOSTEGNO TEMPESTIVO E ADEGUATO
in strutture adeguate
a beneficio della salute fisica e mentale

RESPONSABILITA' ACCERTAMENTO

personale specializzato delle autorità preposte
agli accertamenti formato a tal fine

le autorità preposte agli accertamenti possono
essere assistite da organizzazioni non governative
e, se del caso, dal personale medico qualificato

gli enti che realizzano il programma unico
devono essere coinvolti
“sin dalle prime fasi di accesso al territorio”
delle persone straniere

EUAA, ove presente,
OIM o, in assenza,
personale delle forze di polizia
adeguatamente formato

Vittime di tratta

Informativa adeguata su diritti e servizi per vittime

- OIM
- enti anti-tratta
- EUAA
- altre organizzazioni

emersione durante l' informativa segnalazione immediata via e-mail

emersione durante accertamenti checklist + referral

referral segnalazione via e-mail al progetto territorialmente competente

in caso di alta priorità chiamata al Numero Nazionale Antitratta (800290290) o al progetto antitratta territorialmente competente

ove possibile primo contatto con l'ente anti-tratta, che ha diritto di accesso ai luoghi di svolgimento degli accertamenti preliminari di vulnerabilità

coordinatore nazionale anti-tratta

Dipartimento per le pari opportunità (D.P.O.) della Presidenza del Consiglio dei ministri

quando la vittima di riduzione/mantenimento in schiavitù e di tratta è persona straniera, si applica l'art. 18, T.U.

Fondo per le misure anti-tratta

finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale
+
indennizzo vittime di reati

Controllo preliminare di vulnerabilità

art. 12 (3) Regolamento Screening

Vulnerability Checklist

1. Informazioni generali sulla persona

Datadi nascita:

(g g)(mm)/(aaaa)

Ci sono dubbi sull'età dichiarata?

☐Sì

☐No

Se sì, specificare:

Se sì, sulla base di:

☐autodichiarazione

☐segni/indicatori esterni (specificare):

☐documenti (specificare):

☐altre informazioni (specificare):

ID gestionale:

ID braccialetto:

Nazionalità:

Sesso ¹:

☐Maschio

☐Femmina

☐Altro

Se altro, specificare:

Identità di genere²:

☐Maschile

☐Femminile

☐Non binaria

☐Altro

Se altro, specificare:

Persona analfabeta/con difficoltà di lettura e scrittura

☐Sì

☐No

La persona è arrivata con familiari o altri parenti?

☐Sì

☐No

Se altro, specificare:

Nome e cognome

Età

Relazione/Grado di parentela

ID gestionale/riferimento/identificazione personale

2. Vulnerabilità, esigenze speciali di accoglienza e/o esigenze procedurali

Nota:

ogni vulnerabilità, esigenza di accoglienza o esigenza procedurale rilevata deve essere selezionata qui di seguito e poi riportata nel Modulo di Screening (art. 17 (1)(e) del Regolamento Screening).

Ricorda che le vulnerabilità e i bisogni speciali possono intersecarsi; pertanto, per una stessa persona possono essere selezionate più categorie di vulnerabilità/bisogni speciali.

¹ Come attribuito alla nascita e/o come indicato nei documenti ufficiali.

² Se diversa dal sesso attribuito alla nascita o da quello indicato nei documenti ufficiali, e solo qualora la persona abbia volontariamente reso nota tale informazione.

1

PAF e vittime di tratta

NO esenzione generalizzata

esclusione se impossibile fornire
il **SOSTEGNO NECESSARIO**

atto a consentire di godere dei diritti e adempiere gli obblighi
previsti dal Regolamento per tutta la durata della procedura di asilo

verifica di compatibilità
della procedura
e dell'accoglienza
con le condizioni individuali

necessità MONITORAGGIO

VULNERABILITA'

criterio di valutazione
dell'adeguatezza della procedura
rispetto al caso individuale,
piuttosto che
causa automatica di esenzione

Procedure operative standard

diritto a informazioni
periodo di recupero
e riflessione,
diritto di chiedere
il permesso di
soggiorno e
la protezione
internazionale

in presenza di oggettivi
indicatori di tratta,
informazione agli enti
anti-tratta per
informare il Questore
ai fini del rilascio di un
attestato nominativo
(CUI) valido
per 45 giorni

45 giorni = periodo di
recupero e riflessione
garanzia inespellibilità
e misure transitorie
di assistenza
Programma unico

al termine del periodo
di riflessione,
se sussistono
i presupposti,
rilascio del permesso
di soggiorno
(salva facoltà di
chiedere asilo)

diritto di accesso al
**Programma unico di
emersione, assistenza
e integrazione sociale**
(art. 18, T.U.)

poiché il **SOSTEGNO NECESSARIO**
non sarebbe possibile per l'assenza del personale specializzato nei luoghi PAF



la persona richiedente che sia stata identificata come presunta vittima di tratta, sulla base degli indicatori indicati negli allegati, rientra tra le persone che, in base ad una valutazione individuale, deve poter godere dell'esclusione dalla PAF

Procedure operative standard

all'esito degli accertamenti preliminari

- sufficienti elementi per ritenere che la persona sia vittima di tratta
- no richiesta di asilo
- **GARANZIA ACCESSO AL PERIODO DI RECUPERO E RIFLESSIONE**

- sufficienti elementi per ritenere che la persona sia vittima di tratta
- richiesta di asilo
- **FAVOR ACCESSO AL PERIODO DI RECUPERO E RIFLESSIONE**
- NO procedura accelerata né PAF

- rilevamento indicatori ma non sufficienti elementi
- richiesta di asilo
- **CONDIVISIONE INDICATORI CON STRUTTURE DI ACCOGLIENZA**
- possibilità procedura accelerate e PAF